

ALL. CC. n. 9/2017



COMUNE DI CASTELLI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE CON NUOVI NATI

Sommario

Art.1 Oggetto e finalità

Art.2 Requisiti per l'accesso al contributo

Art.3 Misura del contributo e modalità di erogazione

Art.4 Modalità presentazione domanda

Art.5 Controlli, esclusioni e recuperi

Art.6 Norme finali e transitorie

Art.1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici "una tantum" alle famiglie con nuovi nati o con bambini definitivamente adottati, residenti nel Comune di Castelli (TE), allo scopo di incentivare nuove nascite e concorrere al sostenimento della spesa in relazione a nuove nascite in attuazione dei principi statutari e dell'art.31 della Costituzione. A tal fine, per "famiglia" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentele, affinità, adozioni, tutela o coabitanti".

Art.2 - Requisiti per l'accesso al contributo.

1. Il contributo verrà erogato a partire dalle nascite avvenute dal 01 Gennaio 2016 o dalle adozioni perfezionate a decorrere dal 01 gennaio 2016
2. Possono beneficiare del contributo i residenti nel Comune di Castelli (TE) che posseggono i seguenti requisiti alla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione:
 - Residenza dei genitori e del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Castelli (TE)
 - Trasferimento di residenza dei genitori e del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Castelli (TE) entro 60gg dalla data di nascita del neonato
 - Reddito familiare ISEE non superiore a € 29.800,00
3. I beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Castelli (TE) per almeno quattro anni, pena la restituzione dei contributi ricevuti.

Art.3 Misura del contributo e modalità di erogazione.

1. L'entità del contributo consiste in un importo di € 500,00 per ciascun nuovo nato da erogare in unica soluzione entro il 30 Novembre di ogni anno, ritenuto ammissibile ai sensi del presente regolamento.
2. Il contributo può essere erogato anche in forma di buono spesa o di moneta elettronica spendibile sul territorio comunale;
3. La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità previste nel bilancio di previsione, per cui in caso di richieste il cui ammontare risulti essere superiore a tale somma, le domande in esubero verranno rinviate all'esercizio successivo.
4. Il responsabile del servizio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti e stabilito una graduatoria in base al Calcolo ISEE presentato in ogni domanda, assegnerà il contributo con propria determinazione.



Art.4 Modalità presentazione domanda.

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta libera, utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici o estraibile dal sito internet del Comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di:
 - a) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - b) Certificazione ISEE;
 - c) Autocertificazione dello stato di famiglia;
 - d) Autocertificazione di residenza con data;
2. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre 3 mesi dalla nascita del bambino.
3. In sede di prima applicazione, per i nati o gli adottati alla data di adozione del presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata entro 3 mesi dall'emanazione dell'avviso che lo porta a conoscenza della cittadinanza.
4. La domanda potrà essere consegnata direttamente o recapitata a mezzo del servizio postale, all'indirizzo : Comune di Castelli (TE) Loc. Villaggio Artigiano – 64041 CASTELLI (TE) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.castelli@pec.it

Art. 5 – Controlli, esclusioni e recuperi.

1. Sulle autocertificazioni contenute nella domanda, il Comune si riserva di effettuare controlli con l'ausilio degli organi competenti.
2. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei seguenti casi:
 - a) False dichiarazioni;
 - b) Trasferimento della residenza in altro Comune;
 - c) Irreperibilità accertata.
3. Nei suddetti casi nonché nell'ipotesi di trasferimento della residenza anteriormente ai quattro anni dall'erogazione del contributo in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2 comma 3, viene attivata la procedura di recupero di quanto erogato.

Art. 6 – Norme finali e transitorie.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dell'adozione del presente regolamento verrà data comunicazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet del Comune di Castelli (TE).